

FINANZIARIA 2007: L'ISCRIZIONE DEI MINORI A CORSI SPORTIVI DIVENTA COSTO DETRAIBILE

La [legge Finanziaria per l'anno 2007](#) – Legge 296 del 21 dicembre 2006 (in Gazzetta Ufficiale n. del 27/12/2006) – introduce al comma 319 la possibilità di detrarre il costo sostenuto per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento dei minori (di età compresa tra i 5 ed i 18 anni) ad attività sportive dilettantistiche organizzate da associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi. Infatti tali costi sono qualificati come oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1°, lettera i-quinquies del Testo Unico delle imposte sui redditi. La detrazione è prevista nella misura del 19% su un importo non superiore a 210 euro, comportando quindi un *risparmio* massimo di euro 39,90.

Circa la corretta applicazione della presente normativa esistono ancora diversi aspetti che dovranno essere chiariti attraverso circolari e decreti ministeriali. In particolare :

1. se l'accesso all'agevolazione sia in qualche modo subordinato alla condizione che l'iscrizione all'attività sportiva abbia carattere annuale ovvero possa essere esercitata anche in relazione alla partecipazione a corsi di durata più breve (*es: corso di nuoto di tre mesi eventualmente, ma non necessariamente, proseguibile con altro corso*)
2. se l'entrata in vigore della norma sia subordinata all'approvazione del decreto ministeriale o se la detrazione operi anche in relazioni a costi sostenuti a partire dal primo gennaio, andando a verificare in sede di dichiarazione dei redditi se l'organizzazione sportiva, in virtù del decreto da emanarsi, fosse già in possesso dei requisiti richiesti. Infatti solo tramite un futuro Decreto saranno definiti i requisiti di cui devono essere in possesso le organizzazioni sportive per poter assicurare ai genitori dei propri frequentanti l'agevolazione fiscale. In attesa dei futuri chiarimenti si invitano le associazioni a prestare comunque particolare attenzione ai contenuti delle ricevute rilasciate, dalle quali dovrà emergere in modo inequivocabile i dati anagrafici del minore (Nome, Cognome, C.F., residenza)

Da ultimo, al fine di assicurare i genitori dei minori iscritti circa l'espletamento degli adempimenti connessi all'accesso al beneficio fiscale, qualora l'associazione lo ritenesse necessario è possibile esporre la seguente comunicazione presso la sede sociale:

ISCRIZIONE DI MINORI AI CORSI SPORTIVI: ONERE DETRAIBILE

La Legge Finanziaria per il 2007 ha previsto la deducibilità fiscale del costo sostenuto dai genitori per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento dei minori (di età compresa tra i 5 ed i 18 anni) ad attività sportive dilettantistiche organizzate da associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi.

La norma rinvia ad un Decreto Ministeriale che chiarirà i requisiti di cui devono essere in possesso le organizzazioni sportive per poter garantire ai propri iscritti la citata agevolazione. La nostra associazione provvederà pertanto a rilasciare apposito documento attestante la possibilità per il contribuente di dedurre il costo di iscrizione in tempo utile ai fini della dichiarazione dei redditi 2007 (da predisporre nel corso del 2008), una volta verificata la sussistenza dei requisiti che saranno definiti nell'emanando decreto ministeriale, e di eventuali chiarimenti emanati dalle autorità competenti.

FINANZIARIA 2007

Detrazione delle spese per iscrizione a corsi sportivi

La Finanziaria introduce una specifica agevolazione fiscale per le famiglie che sostengono spese per l'avviamento allo sport dei figli. Il comma 319, infatti, definisce l'agevolazione che ha suscitato maggiore interesse nel mondo sportivo. Viene introdotta una nuova fattispecie di detrazione del 19% dall'Irpef per le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

Viene, quindi, riconosciuto un risparmio fiscale pari al massimo a 40 euro all'anno (19% di 210), anche se il costo complessivo del corso è superiore a 210 euro e spettante, si ritiene, esclusivamente a chi abbia a proprio carico il familiare per cui si sostiene la spesa.

Questa agevolazione non è però immediatamente operativa. E' infatti prevista l'emanazione di un apposito decreto interministeriale che dovrà determinare le caratteristiche degli enti sportivi destinatari delle somme che danno diritto alla detrazione. Dovranno, inoltre, verosimilmente essere precisate le modalità di effettuazione dei versamenti che danno diritto alla detrazione e gli eventuali altri adempimenti connessi ad esempio al rilascio di adeguata documentazione da parte del sodalizio sportivo.

In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, quindi, il pagamento della quota di iscrizione ai corsi sportivi da parte dei genitori per i propri figli non dà attualmente diritto ad alcuna agevolazione fiscale.

5 Per Mille

Il comma 1234 della Legge prevede per l'anno finanziario 2007, la riedizione del contributo del 5 per mille al mondo del non profit. La normativa in esame prevede che una quota pari al 5 per mille dell'Irpef possa essere destinata, secondo la scelta del contribuente, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- a) sostegno delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

Secondo quanto previsto dal comma successivo, inoltre, una quota pari allo 0,5% del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma precedente è destinata all'Agenzia per le Onlus e alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti non profit.

Per quest'anno, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche potranno rientrare nella fattispecie solo qualora siano qualificate come Onlus ai sensi del decreto legislativo numero 460/1997 o nel caso in cui siano anche associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri provinciali o regionali.

In ogni caso, per dare piena operatività alla disposizione dovrà essere emanato un apposito decreto che stabilirà i criteri di individuazione dei soggetti destinatari del 5 per mille e le modalità di riparto delle somme.